



IL TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Michele Cifarelli	- Presidente
dott.ssa Alessandra Mirabelli	- Giudice rel.
dott. Vincenzo Conte	- Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura n. 40/2012 -concordato preventivo- promossa da RIGENTI S.r.l. con socio unico (C.F. 01655740361), come in atti rappresentata;

rilevato che, sulla base dei voti espressi e della maggioranza favorevole raggiunta tra i creditori aventi diritto di voto, nonché nel voto per classi, il Collegio ha fissato udienza camerale per dare corso al giudizio di omologazione;

rilevato che si è costituita ritualmente la società proponente, la quale ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo, stante il raggiungimento delle maggioranze prescritte e la regolarità di tutte le fasi successive all'apertura della procedura in oggetto;

considerato che il Commissario giudiziale ha depositato tempestivamente il proprio parere motivato;

rilevato che il PM non è intervenuto nel giudizio;

considerato che nei termini di cui all'art. 180 L. Fall. è stata proposta opposizioni da parte di Oriele Manzini e Filippo Monari (quali eredi di Guido Bortolotti), Clementina Bortolotti, Chiara Bortolotti e Giovanni Monari;

che con l'opposizione spiegata gli opposenti si dolgono della mancata considerazione del proprio credito per 950.000 euro sia ai fini della corretta valutazione delle passività concordatarie, sia ai fini del calcolo delle maggioranze, essendo stato escluso lo stesso dai crediti ammessi al voto;

rilevato che la natura di credito certo, liquido ed esigibile della posizione giuridica in capo agli opposenti risulta controversa (trattasi infatti di originaria obbligazione di *facere*, seppure dedotta quale parte del prezzo di compravendita immobiliare);

che sia il piano concordatario sia il Commissario Giudiziale hanno preso in considerazione l'intricata vicenda contrattuale legata al c.d. "Comparto Crespellano", giungendo a ritenere l'obbligazione verso gli opposenti economicamente "assorbita" nell'importo delle

c. 40/2012

a. 2484

Reg. 205

18

fideiussioni fatte rilasciare da Fondiaria SAI S.p.a. in favore del Comune di Crespellano, inserite nelle passività chirografarie del concordato;

ritenuto che la proposta e il piano abbiano correttamente rappresentato la situazione del passivo e che, a prescindere dalla possibilità di ritenere l'equivalente economico delle obbligazioni verso gli oppositori incluso nelle fideiussioni prestate a favore del Comune di Crespellano, l'eventuale credito che dovesse risultare accertato in capo agli stessi a seguito delle iniziative giudiziarie nelle more assunte potrebbe trovare capienza nel fondo rischi appostato dalla ricorrente per un milione di euro (considerata la natura pacificamente chirografaria del credito e la conseguente falcidia concordataria);

ritenuto che, quindi, nessuna censura possa essere mossa alla proposta concordataria per non aver preso in considerazione il credito degli oppositori tra le passività, mentre le valutazioni in ordine agli esiti delle iniziative giudiziarie adottate debbono ritenersi rientranti nella c.d. fattibilità economica ("probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti" - Cass. SS. UU. N. 1521/2013), sulla quale non è ammesso sindacato da parte del Tribunale laddove, come nel caso di specie, congruamente motivate e oggetto di corretta informazione ai creditori;

rilevato che l'esclusione dal voto degli oppositori per l'importo del proprio asserito credito non ha alcuna incidenza sugli esiti della votazione medesima, come confermato dalla c.d. prova di resistenza effettuata dal Commissario Giudiziale (cfr. simulazione del risultato del voto a pag. 10 del parere *ex art.* 180 comma 2 L. Fall. depositato in data 28.10.2013, ove si evince che sia nella Classe 1 che nel computo complessivo dei voti, l'eventuale voto contrario degli oppositori non sarebbe stato in alcun modo determinante);

ritenuto che in sede di omologa l'accertamento dell'esistenza e della qualificazione dei crediti possa essere incidentalmente effettuato solo al limitato fine di vagliare l'ammissibilità del concordato o l'approvazione da parte dei creditori e che quindi non possa trovare accoglimento la domanda di imposizione di un "accantonamento della somma relativa al credito contestato", sia perché il credito potrà (e dovrà) essere accertato nelle sedi ordinarie, sia perché un accantonamento potrà essere disposto solo in fase esecutiva del concordato;

ritenuto che l'opposizione spiegata non possa quindi trovare accoglimento né sotto il profilo della inammissibilità della proposta e del piano, né sotto il profilo del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge;

ritenuto che al rigetto dell'opposizione debba conseguire, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna degli oppositori al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni affrontate);





che, invece, non possa essere accolta la domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.* degli opposenti, in quanto l'iniziativa adottata non risulta temeraria in considerazione dell'indubbia incertezza in ordine alla collocazione del proprio credito tra le passività aziendali;

ritenuta la regolarità della procedura ed evidentemente raggiunta la maggioranza sia per classi sia per crediti (la proposta ha ricevuto il 100% di voti favorevoli o considerati tali nelle classi 2 e 3 e oltre il 99% nella classe 1);

ritenuto che sussistano quindi tutti i presupposti di legge per accedere positivamente alla proposta presentata dalla società debitrice in esecuzione del piano concordatario e che pertanto il concordato preventivo in esame debba essere omologato nei termini descritti nella proposta concordataria;

considerato che, trattandosi di concordato ove è prevista la cessione dei beni, il Collegio debba nominare, come in dispositivo, il liquidatore giudiziale *ex art. 182 L. Fall.*, affinché provveda nei termini previsti nella proposta di concordato a quanto necessario per l'esecuzione dello stesso, ai pagamenti in favore dei creditori, sempre secondo riparti e nei tempi previsti nella proposta, come approvata, con le ulteriori modalità specificate in dispositivo;

ritenuto che l'indicazione effettuata dalla proponente in merito alla nomina della dott.ssa Luisa Barbieri quale liquidatore giudiziale sia conforme a quanto previsto dall'*art. 182 L. Fall.* e dalla documentazione in atti non emergono profili di incompatibilità *ex artt. 28, 182 L. Fall.* salva in ogni caso la necessità di conforme dichiarazione del liquidatore giudiziale all'accettazione della nomina;

ritenuto, quanto alla richiesta autorizzazione alla concessione di ipoteca volontaria di secondo grado in favore di Unipol Banca, che sulla stessa il Tribunale non debba provvedere, in quanto trattasi di garanzia su finanziamento rientrante nel piano stesso e destinato ad operare nella fase esecutiva, come confermato dal fatto che la relativa erogazione viene condizionata all'intervenuta omologazione (cfr. all. 3 al ricorso per omologa);

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli *artt. 180 e 182 L. Fall.*,

rigetta l'opposizione spiegata e condanna gli opposenti a rifondere alla ricorrente le spese legali della fase di omologa, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge;

omologa il concordato preventivo proposto da RIGENTI S.r.l. con socio unico, corrente in Modena, via Emilia Est n. 911, C.F. 01655740361, come in atti rappresentata, secondo i termini e le modalità stabilite nella proposta depositata e approvata;



nomina quale liquidatore giudiziale la dott.ssa Luisa Barbieri, affinché provveda alla liquidazione dei beni nei termini prospettati nel piano concordatario, e dispone in particolare che:

il liquidatore depositi presso la cancelleria fallimentare un piano delle attività di liquidazione, comunicato al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori, con indicazione delle relative modalità e dei tempi di attuazione previsti per ciascuna di esse, laddove non già determinate dalla proponente;

il liquidatore individui le modalità di svolgimento delle attività di liquidazione conformemente a quanto espressamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto, nel rispetto dei principi di competitività ed evidenza pubblica di cui agli artt. 105-108-ter L. Fall., con previa acquisizione del parere del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori per le cessioni dei beni indicati all'art. 182, 4 c., L. Fall;

il liquidatore provveda al pagamento dei creditori, rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati in visione presso la Cancelleria fallimentare e previamente comunicati al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori; ove debba essere conclusa una transazione, relativa ad un credito/debito di valore superiore ad € 10.000,00 la stessa non possa avvenire senza il parere favorevole della maggioranza del Comitato dei creditori e che la documentazione contenente la proposta, il parere del Comitato dei creditori e l'orientamento assunto dal liquidatore e dal Commissario siano depositati previamente in visione al Giudice delegato;

al termine delle operazioni di liquidazione e prima dell'ultimo riparto il liquidatore elabori un rendiconto finale delle attività svolte, sottoponendolo all'approvazione del Comitato dei creditori e depositandolo in visione al Giudice delegato;

il liquidatore provveda ad informare il Commissario giudiziale e il Giudice delegato in merito all'andamento della liquidazione e sull'adempimento della proposta concordataria mediante il deposito di relazioni semestrali, nonché a trasmettere le stesse ai creditori ai sensi del novellato ultimo comma dell'art. 182 L. Fall.;

rimette al Giudice delegato ogni ulteriore provvedimento in ordine alla liquidazione;

dispone non doversi provvedere sulla richiesta di autorizzazione presentata dalla ricorrente.

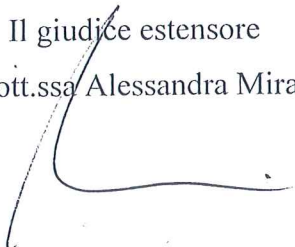
Riserva a separato decreto la nomina del Comitato dei creditori.

Si comunichi e pubblichi a norma degli artt. 180 e 17 L. Fall.

Modena, 8.11.2013

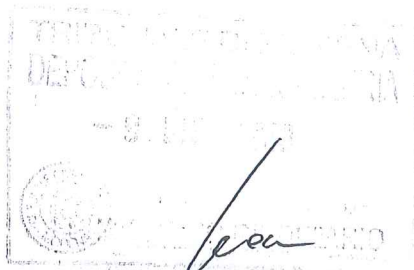
Il giudice estensore

Dott.ssa Alessandra Mirabelli



Il Presidente

Dott. Michele Cifarelli



TRIBUNALE DI MODENA

Marche per € 406

apposte sull'originale

(Art. 285 T.U. 115/02)

Modena 14/10/14

IL CANCELLIERE B3

D.ssa Rossana Pesa

TRIBUNALE DI MODENA
E' COPIA CONFORME
14 OTT. 2014
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE B3
D.ssa Rossana Pesa

